

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti

Roma, 24/05/2017

*Ai Dirigenti centrali e periferici
Ai Responsabili delle Agenzie
Ai Coordinatori generali, centrali e
periferici dei Rami professionali
Al Coordinatore generale Medico legale e
Dirigenti Medici*

Circolare n. 91

e, per conoscenza,

*Al Presidente
Al Presidente e ai Componenti del Consiglio di
Indirizzo e Vigilanza
Al Presidente e ai Componenti del Collegio dei
Sindaci
Al Magistrato della Corte dei Conti delegato
all'esercizio del controllo
Ai Presidenti dei Comitati amministratori
di fondi, gestioni e casse
Al Presidente della Commissione centrale
per l'accertamento e la riscossione
dei contributi agricoli unificati
Ai Presidenti dei Comitati regionali
Ai Presidenti dei Comitati provinciali*

Allegati n.1

OGGETTO: **Misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo a decorrere dal 15 maggio 2017.**

SOMMARIO: *Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate è stata fissata al 3,50% in ragione annuale la misura degli interessi di mora. Tale misura decorre dal 15 maggio 2017 e trova applicazione, oltre che per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, anche per il calcolo delle somme dovute ai sensi dell'art. 116, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.*

L'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dispone l'applicazione degli interessi di mora per il ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo, a decorrere dalla notifica della cartella e fino alla data di pagamento. Tali interessi sono dovuti al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle Finanze, con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate (1) del 27 aprile 2016, con effetto dal 15 maggio 2016, detta misura era stata fissata al 4,13% in ragione annuale.

Considerato che il citato art. 30 prevede che il tasso degli interessi di mora sia determinato annualmente, l'Agenzia delle Entrate, interpellata la Banca d'Italia, con provvedimento Protocollo n. 66826 del 4 aprile 2017 ha disposto la riduzione della misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo al 3,50% (2) in ragione annuale.

La variazione decorre dal 15 maggio 2017.

In ragione del predetto provvedimento, è modificata la misura degli interessi di mora di cui all'art. 116, comma 9, della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

Tale norma dispone che, dopo il raggiungimento del tetto massimo delle sanzioni civili calcolate nelle misure previste dal comma 8, lettere a) e b) del medesimo art. 116, senza che il contribuente abbia provveduto all'integrale pagamento del dovuto, sul debito contributivo maturano interessi nella misura degli interessi di mora di cui al citato art. 30 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Pertanto, la nuova misura degli interessi di mora di cui al citato art. 116, comma 9, della legge n. 388/2000 è fissata al 3,50% in ragione annuale con decorrenza 15 maggio 2017.

Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele

Note:

(1) Le attribuzioni del Direttore dell'Agenzia delle Entrate sono state definite dal Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nell'ambito della riforma dell'organizzazione del Governo.

(2) La misura è stata stimata dalla Banca d'Italia in base alla media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo 1.1.2016 – 31.12.2016.

Sono presenti i seguenti allegati:

Allegato N.1

Cliccare sull'icona "ALLEGATI"



per visualizzarli.